



Processo penale, via libera alla riforma Cartabia

Draghi media con il M5S

Giustizia

Dopo un Consiglio dei ministri teso, sì all'unanimità alla riforma Carta-

bia sulla giustizia penale: i malumori M5S sono rientrati dopo la mediazione di Draghi. Resta il blocco dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma con una durata massima di appello (2

anni) e giudizio in Cassazione (1 anno). Per reati gravi è possibile una proroga: l'inserimento della corruzione è stato decisivo nella mediazione con i 5 Stelle. — alle pagine 4-5

INDIRIZZO DELL'AZIONE PENALE

Per le priorità nell'esercizio dell'azione penale, altro tema delicato, alla fine queste saranno decise dagli uffici del pubblico ministero, nel rispetto di

criteri generali forniti dal Parlamento.

Introdotta un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria in Cassazione, per dare esecuzione alla pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

Prescrizione, tempi allungati per i reati più gravi e complessi

Giustizia. Sì del Cdm alla riforma Cartabia del processo penale. All'ultimo minuto anche la corruzione entra nella lista dei delitti con termini di esame più ampi. Controllo rafforzato del Gip sulle indagini

Giovanni Negri

È un'improcedibilità "mitigata" la soluzione messa a punto dal ministro della Giustizia sulla prescrizione per correggere la rotta rispetto al disegno di legge Bonafede. Nella versione sottoposta al Consiglio dei ministri ieri sera, infatti, il blocco dei termini dopo la sentenza di primo grado resta, sia in caso di assoluzione sia in caso di condanna. E tuttavia si mutuano dalla legge Pinto (la disciplina che fissa una durata massima di ogni grado di giudizio che, se oltrepassata, dà diritto a un risarcimento nel civile e nel penale) i termini di durata massima dell'appello, due anni, e del giudizio in Cassazione, un anno. Se i termini sono sforati, la sanzione è di natura processuale e si concretizza nell'improcedibilità.

Con alcuni correttivi però. Per reati gravi (per esempio, associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, corruzione, per traffico stupefacenti, per violenza sessuale, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, prostituzione minorile, riduzione

in schiavitù, omicidio non aggravato, rapina, estorsione, sequestro, reati di spaccio in caso di ingente quantità) e di particolare complessità (per la natura delle questioni, per il numero degli imputati o delle vittime oppure delle questioni da trattare), infatti, è possibile una proroga di un anno in appello (tre complessivi, quindi) e di sei mesi in Cassazione (un anno e sei mesi totali). L'inserimento della corruzione in questo elenco ha rappresentato il punto di caduta della mediazione raggiunta con i 5 Stelle.

Inoltre, vanno ovviamente esclusi tutti i delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, per definizione mai soggetti a prescrizione.

Con questa soluzione, spiegano i tecnici della ministra Cartabia, si rimedia al duplice danno causato da processi troppo lunghi: danno per gli imputati (diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo) e danno per le vittime (in attesa di una parola di giustizia). Quindi il problema non è più la prescrizione del rea-

to, ma la durata del processo. Il rimedio all'irragionevole durata è così all'interno del processo, ossia l'improcedibilità (che non estingue il reato). La nuova disciplina si applica per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede.

Il pacchetto di modifiche alla disciplina del processo penale, in realtà, investe molti altri punti, con l'obiettivo di una riduzione del 25% dei tempi di durata medi dei procedimenti. Per quanto riguarda, per esempio, i termini di durata delle indagini preliminari, questi, in relazione alla natura dei reati, vengono così rideterminati:

- 1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
- 2) un anno e sei mesi, quando si procede per gravi delitti come quelli di mafia e terrorismo o traffico di stupefacenti (quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, del Codice di procedura penale);

Data: 09.07.2021 Pag.: 1,7
Size: 870 cm2 AVE: € 113970.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000



3 un anno, in tutti gli altri casi.

Nel caso di particolare complessità delle indagini, il pubblico ministero potrà chiedere una sola proroga della durata di sei mesi.

Si prevede che il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio solo quando gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini permettano di coltivare «una ragionevole previsione di condanna», partendo da un dato che vede in primo grado le assoluzioni attestarsi su un livello assai elevato, pari al 40 per cento.

In caso di stasi del fascicolo, si prevede l'intervento del Gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esi-

Priorità dell'azione penale decise dai Pm. Rinvio a giudizio solo in caso di ragionevole previsione di condanna.

genze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti, già previsto nel ddl Bonafede. È garanzia per l'indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo; e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, anche per evitare la prescrizione del reato.

Riconsiderata la centralità dell'udienza preliminare che, per i tecnici della Giustizia, non è stata in grado di filtrare in maniera pari alle attese i procedimenti (solo il 10%), e allunga la durata del giudizio di primo grado, in

media, di 400 giorni. Si propone allora di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallelamente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

Il pubblico ministero recupera margini di manovra in appello, rispetto alle proposte originali della commissione Lattanzi, nello stesso tempo cadono anche i limiti per la difesa, la cosiddetta critica vincolata. Introdotta poi un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria in Cassazione, per dare esecuzione alla pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per le priorità nell'esercizio dell'azione penale, altro tema delicato, alla fine queste saranno decise dagli uffici del pubblico ministero, nel rispetto di criteri generali forniti dal parlamento.



Processo penale. La riforma messa a punto dalla ministra Cartabia e sostenuta dal premier Draghi è stata approvata in Cdm

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile



I punti chiave

1

PRESCRIZIONE

Tagliola improcedibilità

Confermato lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma tempi certi per i processi d'appello (2 anni) e Cassazione (1 anno). Possibilità di proroga ulteriore (in appello di un anno, fino quindi a complessivi 3 anni; in Cassazione di 6 mesi, fino a complessivi 1 anno e 6 mesi) per reati gravi e processi complessi. In caso di mancato rispetto dei termini, scatta l'improcedibilità. Esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo)

2

INDAGINI

Sulla durata interviene il Gip

Rimodulati i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. In caso di stasi del fascicolo, si prevede l'intervento del Gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti come garanzia per l'indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo e per la vittima di evitare la prescrizione

3

AZIONE PENALE

Priorità decise dai Pm

Si prevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura. Il Parlamento non determinerebbe quindi le priorità, ma soltanto i criteri generali da rispettare da parte dei Pm

4

APPELLO

Impugnazione anche dell'accusa

Confermate le proposte del ddl Bonafede per alcune limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado. Resta in via generale la possibilità – tanto del pm, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce un principio giurisprudenziale sull'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. Non si propone invece il cosiddetto appello a critica vincolata

5

RITI ALTERNATIVI

Confisca patteggiabile

Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni (patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pm potrà estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Nell'abbreviato si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione Testo

6

PROCESSI INUTILI

Rafforzata la tenuità del fatto

Per evitare processi per fatti marginali si rafforza la causa di non punibilità per tenuità del fatto, estendendola a tutti i reati sanzionati con la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni e si valorizza la condotta successiva al reato come elemento da considerare per l'accesso al beneficio. Messa alla prova poi allargata sino a comprendere i reati puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni